

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Rinvio dell'udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore: contenuti dell'istanza

L'istanza di rinvio dell'udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell'[art. 115 disp. att. c.p.c.](#), deve fare espresso riferimento - offrendo idonei elementi di riscontro sul punto - all'impossibilità di sostituzione mediante delega conferita ad un collega (facoltà tale da rendere riconducibile all'esercizio professionale del sostituito l'attività processuale svolta dal sostituto), venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un problema attinente all'organizzazione professionale del difensore, non rilevante ai fini del differimento dell'udienza.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 14.10.2016, n. 20727

...omissis...

Motivi della decisione

2. Va preliminarmente rilevato, in emenda di quanto in contrario asserito in esordio dalla relazione, che l'Avvocatura Generale, addotta la notifica del ricorso in data 5.4.16, ha depositato un controricorso in data 25.5.16, ma spedito per la notifica lunedì 16.5.16, con cui ha contestato sia l'ammissibilità della dispiegata revocazione, perchè ciascuno dei motivi involgeva una valutazione o un errore di giudizio, ovvero comportava una doglianza di violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, se del caso previa deduzione di erronea considerazione o interpretazione dell'oggetto del ricorso, sia la fondatezza dei motivi, il primo dei quali basato su di una norma non ancora entrata in vigore al momento della decisione, mentre gli altri riguardavano questioni già ampiamente ed esaurientemente trattate nella qui gravata sentenza.

3. Non sono state presentate conclusioni scritte, nè le parti hanno depositato memoria o sono comparse in Camera di consiglio per essere ascoltate, ma il ricorrente ha fatto tenere istanza di rinvio per concomitante impedimento professionale dinanzi ad altro giudice.

4. La richiesta di rinvio non può essere accolta: infatti, l'istanza di rinvio dell'udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell'art. 115 disp. att. c.p.c., deve fare espresso riferimento - offrendo idonei elementi di riscontro sul punto - all'impossibilità di sostituzione mediante delega conferita ad un collega (facoltà tale da rendere riconducibile all'esercizio professionale del sostituto l'attività processuale svolta dal sostituto), venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un problema attinente all'organizzazione professionale del difensore, non rilevante ai fini del differimento dell'udienza (Cass. Sez. Un., ord. 26 marzo 2012, n. 4773; con riferimento alla facoltà di sostituzione ora confermata dall'art. 9, comma 2, legge 31 dicembre 2012, n. 247, v. pure: Cass., ord. 17 ottobre 2014, n. 22094; Cass. 7 giugno 2015, n. 9245; Cass. 14 marzo 2016, n. 4906; Cass. 11 agosto 2016, n. 16960); e, nella specie, manca ogni espresso riferimento a tale impossibilità di sostituzione.

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere integralmente i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione - con la sola precisazione in ordine all'avvenuta notifica di controricorso ad opera dell'intimata Presidenza del Consiglio - e di doverne fare proprie, senza riserve, le conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha ritualmente mosso alcuna critica osservazione.

6. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente soccombente alle spese del presente giudizio di legittimità.

7. Non può, infine, trovare applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, non essendo stata qualificata, all'atto della sua iscrizione a ruolo, soggetta al contributo unificato la presente controversia e non potendo quindi spettare alcuna ulteriore somma a tale titolo.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controparte, in persona del leg. rappr. nte p.t., liquidate in Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito ed oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura prevista dalla legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola